

The logo consists of three overlapping circles: a yellow one on the left containing the letter 'C', a green one in the middle containing 'J', and a blue one on the right containing 'N'.

CJN

Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

3/2023

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardón, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Riscato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2023 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>OBBLIGHI SOVRANAZIONALI DI INCRIMINAZIONE E POLITICA CRIMINALE</p> <p><i>OBLIGACIONES SUPRANACIONALES SOBRE NORMAS DE INCRIMINACIÓN Y POLÍTICA CRIMINAL</i></p> <p><i>SUPRANATIONAL OBLIGATIONS OF INCRIMINATION AND CRIMINAL POLICY</i></p>	<p>L'incriminazione che non c'è: il lavoro forzato 1</p> <p><i>La criminalización que no existe: el trabajo forzado</i></p> <p><i>The Missing Offence: Forced Labour</i></p> <p>Sergio Seminara</p>
<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>SPECIAL PART TOPICS</i></p>	<p>"Soglie giurisprudenziali" e fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, tra interpretazione tassativizzante e derive nomopoietiche 25</p> <p><i>"Límites cuantitativos jurisprudenciales" y hechos de menor gravedad en materia de drogas, entre la interpretación y las tendencias creativas</i></p> <p><i>"Case Law Thresholds" and Slightly Harmful Fact in Drugs Matters, Between Law Interpretation and Creative Tendencies</i></p> <p>Emmanuele Penco</p>
<p>ENTI E PROCESSO PENALE</p> <p><i>PERSONAS JURÍDICAS Y PROCESO PENAL</i></p> <p><i>CORPORATIONS AND CRIMINAL PROCEEDINGS</i></p>	<p>Il traffico organizzato di rifiuti: una inedita fattispecie di organizzazione 51</p> <p><i>Tráfico organizado de residuos: una nueva forma de organización</i></p> <p><i>Organized Waste Trafficking: An Unprecedented Organized Crime Offence</i></p> <p>Carlo Ruga Riva</p>
<p>ENTI E PROCESSO PENALE</p> <p><i>PERSONAS JURÍDICAS Y PROCESO PENAL</i></p> <p><i>CORPORATIONS AND CRIMINAL PROCEEDINGS</i></p>	<p>Processo agli enti e discrezionalità nell'azione 63</p> <p><i>Proceso en contra de las personas jurídicas y discrecionalidad de la acción penal</i></p> <p><i>Proceedings Against Corporations and Discretionary Prosecution</i></p> <p>Luca Marafioti</p>

IL FOCUS SU... <i>EL ENFOQUE EN...</i> <i>FOCUS ON...</i>	<hr/> L'insostenibile leggerezza del principio di prevedibilità di fronte al "diritto penale europeo" <i>La insoportable ligereza del principio de previsibilidad frente al "derecho penal europeo"</i> <i>The Unbearable Lightness of the Principle of Predictability in the Face of "European Criminal Law"</i> Jacopo Della Valentina	76
NOTE A SENTENZA <i>COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA</i> <i>NOTES ON JUDGMENTS</i>	<hr/> Antisemitismo "nascosto" nei simboli? Nota a Trib. Forlì, Sent. 12.01.2023, n. 40, giud. de Leva <i>¿Antisemitismo "oculto" en los símbolos? Nota al Trib. Forlì, Sent. 12.01.2023, n° 40, Jud. de Leva</i> <i>"Hidden" Antisemitism in Symbols? Note to Trib. Forlì, Sent. 12.01.2023, no. 40, Jud. de Leva</i> Carla Cucco	106
	<hr/> Quali spazi per il giudizio di proporzionalità nella fase esecutiva della pena? <i>¿Qué espacios hay para el juicio de proporcionalidad en la fase de ejecución de la pena?</i> <i>Spaces for the Proportionality Judgment in the Execution Phase of the Penalty?</i> Serena Furone	119
	<hr/> Ancora dubbi di legittimità costituzionale sull'art. 34, co. 2, c.p.p. <i>Todavía existen dudas sobre la legitimidad constitucional del art. 34, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal</i> <i>Ongoing Doubts about the Constitutional Legitimacy of Article 34, par. 2, Code of Criminal Procedure</i> Domenico Mastro	131

QUESTIONI DI PARTE SPECIALE
CUESTIONES DE PARTE ESPECIAL
SPECIAL PART TOPICS

- 25 **“Soglie giurisprudenziali” e fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, tra interpretazione tassativizzante e derive nomopoietiche**
“Límites cuantitativos jurisprudenciales” y hechos de menor gravedad en materia de drogas, entre la interpretación y las tendencias creativas
“Case Law Thresholds” and Slightly Harmful Fact in Drugs Matters, Between Law Interpretation and Creative Tendencies
Emmanuele Penco
- 51 **Il traffico organizzato di rifiuti: una inedita fattispecie di organizzazione**
Tráfico organizado de residuos: una nueva forma de organización
Organized Waste Trafficking: An Unprecedented Organized Crime Offence
Carlo Ruga Riva

Il traffico organizzato di rifiuti: una inedita fattispecie di organizzazione*

Differenze con il concorso nella contravvenzione di gestione abusiva di rifiuti
 e con l'associazione per delinquere

Tráfico organizado de residuos: una nueva forma de organización

*Organized Waste Trafficking:
 An Unprecedented Organized Crime Offence*

CARLO RUGA RIVA

*Ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca
 carlo.rugariva@unimib.it*

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI,
 REATI AMBIENTALI,
 CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

TRÁFICO ILÍCITO DE DESHECHOS,
 DELITOS AMBIENTALES,
 CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ILLEGAL WASTE TRAFFICKING,
 ENVIRONMENTAL CRIMES,
 ORGANIZED CRIME

ABSTRACTS

Il contributo analizza la fattispecie di traffico organizzato di rifiuti, mettendone in rilievo le peculiarità strutturali – in particolare, l'elemento della organizzazione – e gli elementi differenziali con le contigue figure del concorso nella contravvenzione di gestione abusiva di rifiuti e con l'associazione per delinquere ambientalmente aggravata (art. 452-*octies* c.p.). L'indagine mostra come i criteri distintivi fin qui abbozzati dalla giurisprudenza e dalla dottrina non garantiscano interpretazioni sufficientemente certe e prevedibili. Nella parte conclusiva del lavoro si prospetta una possibile griglia di indici sintomatici del traffico organizzato di rifiuti.

El artículo analiza la figura del tráfico organizado de residuos, destacando sus peculiaridades estructurales, en particular, el requisito de organización, así como los elementos que lo diferencian de las figuras de complicidad en el delito de gestión impropia de residuos y de la figura agravada de asociación delictiva para cometer delitos ambientales (artículo 452-*octies* del Código Penal). La investigación muestra cómo los criterios distintivos delineados hasta ahora por la jurisprudencia y la doctrina no garantizan interpretaciones lo suficientemente claras y previsibles. En la parte conclusiva del trabajo, se plantea una posible cuadrícula de indicadores sintomáticos del tráfico organizado de residuos.

The paper analyzes the offense of organized waste trafficking, highlighting its structural peculiarities – particularly, the element of organization – and the differential elements compared to the related offenses of complicity in the violation of waste management laws and environmentally aggravated criminal association (Article 452-*octies* of the Criminal Code). The investigation shows how the distinctive criteria outlined so far by case law and scholars do not ensure sufficiently clear and predictable interpretations. In the concluding part of the paper, a possible grid of symptomatic indicators of organized waste trafficking is outlined.

* Il presente contributo è destinato alla pubblicazione negli Atti del Convegno su "Ecomafie: crimine organizzato, business e ambiente" tenutosi Bergamo il 18 e 19 novembre 2022. L'autore ringrazia il curatore degli Atti prof. Cornacchia per la previa autorizzazione.

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. L'organizzazione come elemento distintivo rispetto alla contravvenzione di gestione abusiva di rifiuti. – 3. Associazione vs organizzazione (416 c.p. vs 452-*quaterdecies* c.p.). – 4. Ingenti quantitativi, ingente imprecisione. – 5. Conclusioni.

1.

Premessa.

La fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito, introdotta nel 2001 nel corpo del c.d. Decreto Ronchi sui rifiuti¹, presenta fin dall'origine caratteri peculiari; sia rispetto ai reati ambientali fin lì conosciuti, sia rispetto alle tradizionali fattispecie associative imperniate sull'elemento dell'organizzazione².

Sotto il primo profilo, l'attuale art. 452-*quaterdecies* c.p.³ ha rappresentato l'esordio nel diritto penale dell'ambiente di un delitto doloso, a dolo specifico, munito di robusta (e sola) pena detentiva, innovando rispetto ad uno scenario di contravvenzioni punite quasi sempre con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Sotto il secondo profilo l'elemento cardine del nuovo delitto – l'organizzazione – assume significato diverso da quello rivestito in fattispecie associative (si pensi all'associazione per delinquere, alle associazioni di tipo mafioso, alla banda armata e all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)⁴.

Lì l'organizzazione designa, al pari della promozione, direzione, costituzione ecc. la condotta direttiva dei soggetti apicali, puniti più severamente rispetto ai meri partecipi; qui è elemento costitutivo della fattispecie-base.

Inoltre il delitto di traffico organizzato di rifiuti non è strutturato come fattispecie associativa, nella quale cioè si incrimina la mera condotta di associarsi, in tre o più persone, allo scopo di commettere un numero indeterminato di futuri delitti, bensì appunto come fattispecie organizzativa, che punisce la realizzazione in forma strutturata (per modi, tempi e quantità di rifiuti gestiti) di fatti di per sé costituenti di regola contravvenzioni (di abusiva gestione di rifiuti, art. 256, d.lgs. n. 152/2006), che devono essere effettivamente realizzati, e non meramente programmati.

Al di là delle (o forse grazie alle) peculiarità strutturali, il delitto in commento dimostra notevole vitalità applicativa, come attestano recenti dati statistici, secondo i quali il traffico organizzato di rifiuti rappresenta la figura delittuosa più contestata in campo penale ambientale⁵.

¹ Più precisamente nell'art. 53-*bis* del d.lgs. n. 22/1997, inserito dalla l. 93/2001, poi travasato nell'art. 260 d.lgs. n. 152/2006 e da ultimo nell'art. 452-*quaterdecies* c.p.

² Per una approfondita analisi della teoria e della nozione di organizzazione, che muove dalla sociologia per poi spiegare il contesto giuridico della criminalità organizzata (e dei reati associativi), v. ALEO (2023), pp. 23 ss.; echi del concetto (funzionale) di organizzazione anche in CORNACCHIA (2021), specie pp. 8 ss., in riferimento alla criminalità d'impresa in generale e alla responsabilità penale dei membri di organi collegiali in particolare.

³ La bibliografia è sterminata: senza alcuna pretesa di esaustività si segnalano BELLACOSA (2019); BERNASCONI e GUERRA (2007); COSTANTINO (2009); DE SANTIS (2008); FRANCO (2020); GALANTI (2018); GALANTI (2022); LEONI e VITALE (2014); LO MONTE (2008); LOSENGO (2020); MONFERINI (2020); MONFERINI (2023); ONORE (2022), specie pp. 19 ss.; PALMISANO (2018); PALMISANO (2022); PRATI (2001); RAFFAELE (2022); RAMACCI (2016); TARZIA (2013); PAONE (2022); VENTURI (2020); VERGINE (2001); VITA (2011).

⁴ Intendiamo in questo scritto occuparci della organizzazione come elemento del tipo penale, e non invece della diversa questione del contesto di criminalità *organizzata*, e cioè dei reati di criminalità *organizzata* richiamati da varie normative processuali derogatorie (si pensi ad all'art. 51, co. 3-*bis*, c.p.p.); proprio quest'ultimo articolo abbraccia il delitto di traffico organizzato di rifiuti, al pari di diverse fattispecie (quelle sì) associative, dimostrandone l'affinità quanto meno a fini investigativi e di relativa competenza distrettuale.

⁵ Si vedano i dati dei [Monitoraggi del Ministero della Giustizia sui procedimenti per reati ambientali](#), relativi al 2022, con 150 Uffici di Procura rispondenti su 165, consultabili sul sito [web www.giustizia.it](#), ove risultano 1.230 indagati, 48 procedimenti con esercizio dell'azione penale e 433 persone imputate, nonché alla analoga serie storica 2018-2020, distinta in Procure e Tribunali, leggibile in *Sistema penale*, 18.6.2021. Si vedano altresì i dati forniti da Legambiente nel Rapporto Ecomafia 2023, in [www.noecomafia.it](#), secondo il quale nel 2022 il delitto di traffico organizzato di rifiuti è stato oggetto di 268 denunce da parte delle forze dell'ordine e delle Capitanerie di porto, risultando l'eco-delitto più "contestato".

2. L'organizzazione come elemento distintivo rispetto alla contravvenzione di gestione abusiva di rifiuti.

In cosa consiste, dunque, l'organizzazione, intendendo con tale etichetta di sintesi il requisito dell'“allestimento di mezzi e attività continuative organizzate”, strumentale alla abusiva gestione di *ingenti quantitativi* di rifiuti?

Secondo la giurisprudenza ad integrare tale requisito basta una organizzazione rudimentale, eventualmente anche solo accessoriamente (e non esclusivamente o principalmente) dedicata alla realizzazione delle attività illecite⁶.

La questione è prevalentemente discussa in riferimento alla natura monosoggettiva/plurisoggettiva e di reato proprio (dell'imprenditore)/comune del delitto in esame.

Secondo la giurisprudenza⁷ il reato è monosoggettivo⁸, e il pronome “chiunque” non evoca necessariamente un imprenditore, nonostante l'assonanza del requisito dell'“allestimento di mezzi e attività continuative organizzate” con la definizione di imprenditore scolpita dall'art. 2082 c.c. – “chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione di beni o di servizi” –, e nonostante in qualche sentenza si scriva che “*per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali)*”⁹.

La prevalente dottrina¹⁰ obietta che dal complesso degli elementi di fattispecie emerge la figura dell'imprenditore, eventualmente individuale¹¹, cioè di un soggetto capace di organizzare “più operazioni” di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero ecc. di “ingenti quantitativi di rifiuti”, “attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate”.

Si può aggiungere che anche le pene accessorie conseguenti alla condanna (art. 452-*quaterdecies*, co. 3 c.p.), come ad esempio l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dimostrano che il soggetto attivo che ha nutrito l'immaginario del legislatore è l'imprenditore.

Sul piano della prassi si è da tempo notato¹² come le contestazioni per il delitto di traffico organizzato di rifiuti poggino o sull'art. 416 c.p. o sull'art.110 c.p., dunque in ogni caso su di una dimensione plurisoggettiva¹³. Anche i dati statistici riportano contestazioni coinvolgenti più soggetti: basti pensare che in riferimento all'anno 2022 risultano 48 procedimenti con esercizio dell'azione penale con 433 imputati, con una media di circa 9 imputati a procedimento. Per il 2021 i dati si attestano su circa 7,5 imputati per procedimento con esercizio dell'azione penale (66 procedimenti con 497 imputati)¹⁴.

Del resto, neanche Mandrake o Stakanov riuscirebbero da soli¹⁵ a movimentare tonnellate di rifiuti organizzando e guidando mezzi di raccolta, di trasporto, formando formulari falsi, individuando i siti di conferimento, scaricando e smaltendo/recuperando rifiuti e al contempo vigilando per assicurarsi la riuscita delle complessive operazioni.

A nostro parere l'elemento dell'organizzazione andrebbe valorizzato non solo per negare la qualifica di reato comune¹⁶, quanto e con più rilevanti effetti di disciplina per distinguere la realizzazione (monosoggettiva o plurisoggettiva) della contravvenzione di gestione abusiva di rifiuti dalla più severa figura delittuosa del traffico organizzato di rifiuti.¹⁷

Solo chi organizza il complesso dell'attività (ad es. individuando siti di conferimento, impartendo istruzioni sulla falsificazione dei formulari, architettando sistemi di “giro-bolla”, re-

⁶ Cfr. ad es. sez. III, 28.2.2019 (dep. 12.4.2019), n. 16056, CED 275399.

⁷ Per una analitica rassegna giurisprudenziale v. GALANTI (2018), pp. 33 ss.

⁸ Cass. sez. III, 12.1.2011, Costa, CED 249984. Basterebbe una sola persona: Cass. 30.6.2016, n. 36199, Gavillucci, CED 267760, “Il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.lgs. n. 152 del 2006) non ha natura necessariamente plurisoggettiva, richiedendo per la sua integrazione la predisposizione di una struttura volta a realizzare il commercio illegale dei rifiuti che può essere approntata anche da una sola persona”. Da ultimo Cass. sez. III, 10.9.2021, n. 41883, CED 282458-01.

⁹ Cass. sez. III, 14.07.2016, n. 52838, CED 268920-01.

¹⁰ V. ad es. BERNASCONI e GUERRA (2007), pp. 416 ss.; RUGA RIVA (2021a), p. 295. Per la tesi contraria v. FIMIANI (2022), p. 879; GALANTI (2021), p. 279.

¹¹ TARZIA (2013), p. 388.

¹² TARZIA (2013), p. 384.

¹³ RUGA RIVA (2021), pp. 294 ss.

¹⁴ Dati consultabili sul sito *web* del Ministro della Giustizia www.giustizia.it, per il 2021 e per il 2022.

¹⁵ V. però MONFERINI (2023), pp. 85 ss.: “Non è raro il caso di traffici organizzati gestiti da un unico soggetto che certamente si avvale di una pluralità di collaboratori a vari livelli e con diversi ruoli (trasportatori, contabili, manovratori di macchinari ecc.) ciascuno dei quali tuttavia, nel suo ruolo meramente esecutivo di ordini ricevuti, può risultare estraneo a un accordo criminoso e al perseguimento di fini di lucro illecito”.

¹⁶ Sul tema, più in generale, v. GULLO (2005).

¹⁷ Sul tema vedi in particolare BERNASCONI e GUERRA (2007), pp. 418 e 427 ss., nonché TARZIA (2013), p. 384;

clutando autisti e “guardiani” ecc.) dovrebbe essere ritenuto artefice dell’organizzazione.

Al contrario, non punendo la fattispecie in esame (a differenza per es. dell’art. 416, co. 2, c.p. o dell’art. 306, co. 2, c.p.)¹⁸ la mera partecipazione alla struttura diretta da altri (gli organizzatori appunto), i singoli autori di determinate condotte, quand’anche eventualmente ripetute (ad es. i legali rappresentanti delle società che svolgono alcuni trasporti o conferiscono in discarica determinati carichi a prezzi magari più bassi di quelli di mercato) dovrebbero rispondere – salvo quanto precisato oltre – delle sole singole contravvenzioni (di trasporto abusivo, smaltimento abusivo ecc.) punite dall’art. 256, d.lgs. n. 152/2006.

L’interpretazione suggerita non trova sempre riscontro nella realtà processuale¹⁹: talvolta anche singoli conferitori/trasportatori vengono accusati di traffico organizzato pur in assenza di indizi o prove sul loro coinvolgimento nella struttura organizzativa sottesa alla movimentazione di ingenti quantitativi di rifiuti; agli occhi dell’accusa, e talora anche dei giudici, la disciplina del concorso di persone consente di accollare il delitto ad ogni soggetto che abbia contribuito anche con una condotta marginale al complessivo ciclo abusivo dei rifiuti, pur non concorrendo in alcun modo a ideare e organizzare (distribuendo compiti, dando istruzioni ecc.) la filiera criminale.

La tesi estensiva della responsabilità di tutti i partecipanti alla gestione abusiva di rifiuti, in termini di concorso nel delitto di traffico organizzato di rifiuti, non convince per più ordini di ragioni.

In primo luogo, la porzione di condotte realizzate e volute dal trasportatore o conferitore “abusivo” – beninteso fuori dai casi nei quali sia consapevole di contribuire ad una organizzazione illecita di cui conosca a grandi linee il *modus operandi* o dal caso in cui esegua istruzioni degli organizzatori consapevole del contesto nel quale sono inserite –, di per sé, realizza pienamente la contravvenzione di gestione abusiva di rifiuti (art. 256 d.lgs. n. 152/2006), eventualmente continuata.

In secondo luogo, è solo in presenza dell’“allestimento di mezzi e attività continuative organizzate” che lo spessore criminale dell’attività assume contorni particolarmente preoccupanti per l’ambiente, che soli giustificano una pena robusta e una serie di conseguenze di disciplina (processuali²⁰, amministrative²¹ ecc.) ben più severe di quelle correlate alla realizzazione di contravvenzioni in tema di rifiuti.

Pertanto, il concorso di persone dovrebbe essere circoscritto, per via interpretativa (sistemica), alle sole condotte causali rispetto alla costituzione (o implementazione o stabilizzazione) dell’organizzazione, e non alle singole condotte (di raccolta, trasporto, smaltimento ecc.) abusive.

Di conseguenza anche il dolo dell’autore o complice del delitto di traffico organizzato do-

¹⁸ Sui requisiti integrativi della partecipazione all’associazione per delinquere v. per tutti BARAZZETTA (2021), pp. 2097 ss.; sulle caratteristiche della partecipazione alla banda armata v. ad es. RUGA RIVA (2021b), pp. 371 ss.

¹⁹ Dai sintetici elementi in fatto desumibili dalla lettura delle pronunce della Suprema Corte, emerge non di rado il coinvolgimento come concorrenti nel delitto previsto dall’art. 452-*quaterdecies* c.p. di soggetti cui non sono contestate condotte di ideazione, promozione o direzione della organizzazione, ma per esempio solo di conferimenti di rifiuti: v. ad es. Cass. sez. III, 10.9.2021 (dep. 16.11.2021), n. 41583, Rizzuto, CED 282458 – 01.

²⁰ LOSENGO (2020), pp. 6 ss.; RAMACCI (2021), pp. 1 ss.

²¹ Si veda ad es. il Tar Piemonte, Sez. II, n. 451 del 16.5.2023, in *lexambiente.it*, 19.6.2023, che ha ritenuto legittima la procedura amministrativa di recupero di contributi pubblici erogati a favore di una ditta individuale dedita anche al trasporto di rifiuti, il cui titolare aveva “patteggiato” per una ipotesi di concorso nel delitto di traffico organizzato di rifiuti. “I delitti elencati all’art. 51, co. 3 bis, cod. pen., tra cui figura il contestato art. 452-*quaterdecies* cod. pen., sono accomunati dall’aver «una specifica valenza nel contrasto alla mafia, tant’è che essi vengono qui elencati allo scopo di attribuire le funzioni di pubblico ministero ai magistrati addetti alla direzione distrettuale antimafia, su designazione del procuratore distrettuale [...] Tali fattispecie delittuose hanno in gran parte natura associativa oppure presentano una forma di organizzazione di base (come per il sequestro di persona ex art. 630 cod. pen) o comunque richiedono condotte plurime (come per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-*quaterdecies* cod. pen.), oltre a prevedere pene che possono essere anche molto alte» (Corte Cost., 30 luglio 2021, n. 178). Il requisito dell’organizzazione e la pluralità delle condotte, entrambe richieste ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 452-*quaterdecies* cod. pen., sottendono una illiceità che “permea” l’impresa e quindi, da un lato, è sentore del pericolo di un’infiltrazione criminale e, dall’altro lato, ne indirizza la gestione in termini non confacenti con l’instaurazione di rapporti economici con la pubblica amministrazione. Ad avviso del Collegio, il delitto non perde portata allarmante se perpetrato in forma non associativa, ossia laddove esso non costituisca un “delitto fine” dell’associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen., perché la compenetrazione dell’illiceità nel tessuto imprenditoriale è già attestata dai due requisiti chiave della fattispecie (l’organizzazione e la pluralità delle condotte) e il rischio d’infiltrazione è comunque dato dalla vicinanza del settore dei rifiuti agli interessi della criminalità organizzata. Inoltre, il concetto di “delitto fine” rilevarebbe solo per l’associazione per delinquere semplice di cui all’art. 416 cod. pen. e non anche per l’associazione di stampo mafioso ex art. 416-*bis* cod. pen., la quale non è preordinata alla commissione di ulteriori delitti. Infine, tenuto conto che la finalità dell’art. 67 c.a.m. è quella di prevenire il rischio d’infiltrazione criminale nell’economia, attendere che l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti sia posta quale scopo di un’associazione criminosa significherebbe spostare troppo in avanti il parametro di pericolo e, di riflesso, contravvenire allo scopo preventivo e cautelare della norma”.

vrà abbracciare la rappresentazione e volontà di organizzare (o partecipare all'organizzazione altrui di) una struttura continuativamente dedita alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, oltre che il dolo specifico di ingiusto profitto.

Solo seguendo tale interpretazione si lascia spazio alla diversa ipotesi della realizzazione monosoggettiva o plurisoggettiva della contravvenzione di gestione abusiva di rifiuti, in caso contrario inesorabilmente fagocitata dal più grave delitto, ogni qual volta si sia in presenza di una pluralità di condotte abusive di trasporto, smaltimento ecc. ripetute nel tempo.

In altre parole, attraverso l'interpretazione proposta si raggiungerebbe l'obiettivo, conforme al principio di ragionevolezza-uguaglianza, di punire il partecipe (inconsapevole) dell'organizzazione dedita alla gestione abusiva di rifiuti con le pene previste dall'art. 256, d.lgs. n. 152/2006, eventualmente in concorso con altri soggetti, circoscrivendo l'applicazione del più severamente punito delitto di traffico organizzato alle sole figure apicali dell'organizzazione (promotori, finanziatori, direttori ecc.) o di coloro che consapevolmente ne hanno seguito le istruzioni rafforzando l'organizzazione.

Gli accennati criteri distintivi tra delitto di traffico organizzato di rifiuti e le contravvenzioni di gestione abusiva di rifiuti dovrebbero infine (ulteriormente) spingere alla negazione del concorso tra i rispettivi reati²², costituendo il primo reato complesso ricomprendente le varie contravvenzioni (di trasporto, smaltimento, recupero ecc. abusivi), il cui elemento-chiave e specializzante è – in particolare – appunto l'organizzazione.

Sul piano strutturale il delitto di traffico organizzato di rifiuti menziona infatti le medesime condotte richiamate dall'art. 256, d.lgs. n.152/2006 (raccolta, trasporto, smaltimento, recupero ecc. abusivi), aggiungendovi gli elementi specializzanti dell'organizzazione, della continuità, degli ingenti quantitativi nonché il dolo specifico di ingiusto profitto.

In altre parole, la commissione del delitto di traffico organizzato di rifiuti implica la commissione di più reati contravvenzionali di gestione abusiva di rifiuti²³, “letti” in un contesto organizzativo più articolato e in una scala temporale più lunga.

3. Associazione vs organizzazione (416 c.p. vs 452-*quaterdecies* c.p.).

Altro punto controverso concerne il rapporto tra fattispecie associative (416 e 416-*bis* c.p.) e traffico organizzato di rifiuti.

La giurisprudenza afferma costantemente il concorso tra le figure associative e il delitto in esame (quale delitto-scopo), argomentando sia dalla diversità del bene giuridico (ordine pubblico/ambiente) che dalla reciproca diversità strutturale delle rispettive fattispecie²⁴.

La stessa giurisprudenza precisa che la sussistenza del reato associativo non può ricavarsi dalla mera sovrapposizione con la condotta descritta nell'art. 452-*quaterdecies* c.p.²⁵, nel senso che spetta all'accusa dimostrare qualcosa di più della mera organizzazione (e dunque il *pactum sceleris* finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di delitti e l'*affectio societatis*).

²² RUGA RIVA (2021a), p. 298; BERNASCONI e GUERRA (2007), p. 421. Sul tema, anche per riferimenti alla giurisprudenza che viceversa afferma il concorso di reati, v. GALANTI (2018), p. 42. In giurisprudenza afferma il concorso tra traffico organizzato e gestione abusiva di rifiuti Cass. sez. VI, 18.3.2004 (dep. 13.7.2004), n. 30373, CED 229945 – 01; da ultimo, in riferimento al rapporto tra traffico organizzato e discarica abusiva di rifiuti, v. Cass. sez. III, 3.12.2021, (dep. 17.10.2022), n. 39076, CED 283765: “in tema di reati ambientali, sussiste concorso formale, e non rapporto di specialità, tra il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 452-*quaterdecies* cod. pen., e la contravvenzione di gestione di discarica non autorizzata, di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui ricorrano, in concreto, sia gli elementi sostanziali del primo, ossia l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, che l'elemento formale della seconda, quale la mancanza di autorizzazione”. Sembra viceversa ammettere in linea teorica l'assorbimento della gestione abusiva di rifiuti nel delitto di traffico organizzato, pur non riconoscendolo nel caso oggetto di giudizio, Cass. sez. III, 16.4.2019, (dep. 30.9.2019), n. 39952, Radin, CED 278531-02 (punto 4.6).

²³ È vero, sul piano formale, che la clausola “abusivamente” potrebbe evocare anche solo illeciti amministrativi, come l'errata attribuzione del Codice CER a determinati rifiuti, tanto che in giurisprudenza (Cass. sez. III, 15.9.2021 (dep. 22.11.2021), n. 42631, Banti, CED 282632 – 01) e in dottrina (cfr. ad es. FIMIANI (2022), p. 893) si è soliti etichettare il delitto in commento come reato abituale proprio. Tuttavia, tali illeciti amministrativi si accompagnano invariabilmente a illeciti penali contravvenzionali, come ad es. il trasporto abusivo, lo smaltimento abusivo e la discarica abusiva, tanto che di regola l'erronea classificazione del rifiuto serve a mascherarne la vera natura (poniamo di terre e rocce da scavo anziché di rifiuti da demolizione), rispetto a trasporti, smaltimenti o recuperi che non sarebbero altrimenti consentiti e che di per sé costituiscono illeciti penali contravvenzionali.

²⁴ Cass. sez. III., 27.4.2022, n.19665, CED 283172; Cass. sez. III, 17.5.2017, n. 52633; Cass. sez. III, 17.1.2014, n. 5773, CED 258906.

²⁵ Cass. sez. III, 17.1.2014, n. 5773, CED 258906-01. In dottrina, adesivamente, v. ONORE, (2022) 19 ss. Per un esame approfondito v. MONFERINI (2023), 84 ss.

Tuttavia, il tentativo di marcare con nettezza il confine tra le diverse figure criminose non sembra del tutto convincente, nemmeno nelle elaborazioni più articolate, ove si afferma che l'associazione per delinquere prevede "...la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune, che non può certo essere individuata nel mero allestimento di mezzi ed attività continuative e organizzate e nel compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti indicate dall'art. 260, d.lgs. 152/06, richiedendosi, evidentemente, un'attiva e stabile partecipazione ad un sodalizio criminale per la realizzazione di un progetto criminoso..."²⁶.

A ben vedere, infatti, non pare decisivo contrapporre "un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi" (associazione per delinquere) all'"allestimento di mezzi e attività continuative organizzate" (traffico organizzato), tanto più ove quest'ultima fattispecie, come visto, viene tradizionalmente declinata in organizzazione seppure rudimentale, ma sostanzialmente di impresa.

Sempre sul piano oggettivo non sembra decisivo segnalare la stabilità dell'associazione e la indeterminatezza dei futuri delitti, tipici dell'associazione per delinquere, visti i requisiti della "pluralità di operazioni" e della continuità dell'attività che caratterizzano il delitto di traffico organizzato.

In una altra pronuncia la Suprema Corte²⁷ precisa che "ciò che distingue il concorso di persone nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti dall'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tale delitto non è costituito dalla pura e semplice materialità delle condotte che integrano la fattispecie del reato di cui all'art. 452-*quaterdecies*... né dall'aspetto organizzativo (tipico del reato associativo ma che è comune al reato di cui all'art. 452-*quaterdecies* cod. pen. e non è estraneo nemmeno al concorso di persone nel reato come si evince dall'art. 110, comma primo, n. 2, cod. pen.), quanto dal fatto che l'attività di traffico illecito venga posta in essere da più persone che si associano proprio per svolgere tale attività, apportando ciascuna di esse un contributo materiale che non necessariamente deve integrare la condotta (o parte) della condotta specificamente sanzionata dall'art. 452-*quaterdecies* cod. pen. La necessaria atipicità della condotta associativa rispetto a quella di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (che pure ne costituisca l'unico scopo) è evincibile dalla possibilità, espressamente prevista e sanzionata dal legislatore (art. 452-*octies*, u.c., cod. pen.) che del sodalizio facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

La pronuncia citata è condivisibile nella parte in cui sottolinea l'eterogeneità della condotta associativa da quella tipica dell'art. 452-*quaterdecies*, meno invece laddove pretende di cogliere tale elemento distintivo nella condotta del p.u., posto che essa vale come circostanza aggravante, eventuale, e dunque non può essere innalzata a paradigma di "necessaria atipicità" del contributo.

Probabilmente la difficoltà di distinguere l'associazione dalla organizzazione nasce dalla ambiguità della figura criminosa del traffico organizzato di rifiuti; quest'ultima nasce storicamente per supplire all'impossibilità di contestare l'associazione per delinquere ove riferita a contravvenzioni (di gestione abusiva di rifiuti), ma almeno formalmente e comunque strutturalmente non assume – come visto, *supra*, 1 – i tratti di una associazione per delinquere speciale, finalizzata alla commissione di contravvenzioni, come pure sarebbe potuto accadere laddove il legislatore avesse voluto innovare rispetto alla storica scelta di fattispecie associative aventi ad oggetto esclusivamente delitti.

Forse più convincente, in linea teorica, è l'elemento distintivo basato sull'elemento soggettivo ("...la consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune").

Tuttavia, sul piano probatorio non sarà facile distinguere tale tipo di dolo da quello che deve animare i concorrenti nel traffico organizzato di rifiuti, che devono pur sempre essere consapevoli e volere contribuire ad una organizzazione continuativamente dedicata alla illecita gestione di rifiuti.

²⁶ Cass. sez. III, 27.4.2022, cit.

²⁷ Cass. sez. III, 25.5.2022, n. 30612, Luccheti (dep. 3.8.2022).

La difficoltà di tracciare i confini non deve scoraggiare l'interprete dalla ricerca di parametri più convincenti.

Del resto, la necessità di distinguere tra associazione ed organizzazione è confermata dall'entrata in vigore dell'452-*octies* c.p., il quale contempla una circostanza aggravante quando (co. 1) "l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva²⁸ o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal ... titolo [VI-*bis*]".

In dottrina²⁹, di recente, si sono indagati tre profili salienti capaci in tesi di distinguere i due delitti:

"a) la diversa forma dell'organizzazione: l'una di persone, l'altra di mezzi; b) la diversa forma di partecipazione, l'una anche atipica, l'altra necessariamente sussumibile nell'istituto del concorso di persone; c) il diverso atteggiarsi del dolo specifico, l'uno coinvolgente un programma illecito rivolto a una indeterminata serie di delitti, l'altro implicante una condotta abusiva produttrice di un lucro.

In sintesi, la fattispecie associativa richiederebbe un *quid pluris* rispetto a quella di traffico organizzato di rifiuti, e cioè "l'adesione soggettiva dei concorrenti a un aperto programma illecito e l'inserimento degli affiliati in una stabile struttura con ripartizione di ruoli..."³⁰.

La prima distinzione non convince: le fattispecie associative si caratterizzano non solo per l'associarsi di tre o più persone, ma anche per la loro idoneità alla futura commissione di delitti, in relazione ai quali debbono dunque dotarsi di un minimo di mezzi³¹; d'altro canto, ammessa – con la giurisprudenza – e non concessa la teorica realizzabilità monosoggettiva (cfr. *supra*, 2), nella stragrande maggioranza dei casi il delitto di traffico organizzato, come risulta dalle statistiche (cfr. *supra*, 2) è realizzato da tre o più persone, sicché il criterio differenziale proposto non appare decisivo.

Il secondo criterio distintivo proposto (atipicità della condotta associativa rispetto al concorso di persone nel delitto di traffico organizzato) va approfondito.

Da un lato, infatti, può convenirsi con l'affermazione secondo cui "al delitto associativo sono riconducibili condotte atipiche poste in essere da affiliati a cui potrebbe non essere contestabile una condotta tipizzata riconducibile ad un delitto fine"³² (e cioè un determinato delitto di traffico organizzato).

D'altro lato, però, anche la condotta concorsuale del traffico organizzato può essere atipica (si pensi a chi fornisce sistematicamente analisi false poi utilizzate da determinati conferitori per smaltire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti), essendo appunto funzione precipua della disciplina del concorso estendere la punibilità a soggetti la cui condotta (atipica) accede a quella tipica altrui³³.

Infine, il terzo criterio distintivo rimarca il differente atteggiarsi del dolo specifico (di commissione di un futuro e indeterminato numero di delitti/di ingiusto profitto).

Sul piano strutturale la distinzione è esatta; tuttavia, sul distinto piano criminologico, tre o più soggetti che si associno per commettere un numero indeterminato di delitti, tra i quali (o solo) il traffico organizzato di rifiuti, è verosimile siano consapevoli e vogliano non solo realizzare il programma criminoso, ma anche ricavarci un profitto, sicché nei fatti la funzione differenziale del dolo di ingiusto profitto non appare particolarmente risolutiva³⁴.

Anche l'elemento differenziale del dolo specifico "associativo", legato cioè a un programma stabile, condiviso con altri, proiettato verso un numero indeterminato di futuri delitti, non sembra garantire risultati interpretativi particolarmente affidabili nel tracciare una rigorosa

²⁸ L'avverbio esclusivamente non è ribadito in relazione alla fattispecie di associazione di tipo mafioso; su tale (apparente) differenza cfr. AMARELLI (2021), p. 46, secondo il quale si dovrebbe comunque ammettere l'applicabilità dell'aggravante anche ove i delitti ambientali non costituiscono l'oggetto esclusivo del programma criminoso mafioso.

²⁹ MONFERINI (2023), p. 83.

³⁰ MONFERINI (2023), p. 86.

³¹ Cfr. ad es. Cass. 3.4.2013, Ciaramitaro, CED 256054.

³² MONFERINI (2023), pp. 86 ss., il quale aggiunge che "(...) va infatti ricordato che anche solo l'adesione al "*pactum sceleris*" e la sua conseguente attuazione è penalmente rilevante, di contro fra i delitti fine del sodalizio potrebbero annoverarsi ipotesi di attività organizzate di rifiuti a condotta mono-soggettiva, posti in essere da uno solo degli affiliati o da costui consumati in concorso con estranei e tuttavia rientranti nel programma criminoso del sodalizio. In questo caso allora risponderanno dell'associazione almeno tre soggetti, ma solo uno di essi vedrà estesa a suo carico la contestazione del delitto ambientale, nella misura in cui ne è risultato concorrente".

³³ Sulle cosiddette clausole di moltiplicazione della tipicità, v. per tutti RISICATO (2001).

³⁴ Ciò a maggior ragione ove si acceda all'opinione giurisprudenziale secondo cui è sufficiente che il dolo di ingiusto profitto sussista anche in capo ad uno solo dei concorrenti: "trattandosi, difatti, di reato concorsuale, la responsabilità sussiste anche in capo al concorrente che di per sé non partecipi (o vi partecipi in misura anche minimale) ai (maggiori) profitti illeciti dei correi di cui egli sia comunque consapevole" (Cass. sez. III, 18.11.2021, n. 2842, Natale (dep. 25.1.2022), CED 282697 – 01).

linea di demarcazione tra l'associazione ambientalmente aggravata e il traffico organizzato di rifiuti.

Va infatti ricordato che il dolo del concorrente nel delitto di traffico organizzato deve abbracciare condotte (anche) altrui complessivamente convergenti in una organizzazione destinata a durare nel tempo e capace di gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Insomma, sul piano probatorio il dolo associativo (nel delitto di cui all'art. 452-*octies* c.p.) è difficilmente distinguibile dal dolo dei concorrenti nel delitto di traffico organizzato di rifiuti, avendo (anche) il secondo ad oggetto una organizzazione stabile e una pluralità di illeciti³⁵.

Come visto i criteri forniti da giurisprudenza e dottrina non appaiono sempre condivisibili o comunque capaci di tracciare con nettezza i confini tra le rispettive fattispecie.

Senza pretesa di fornire una soluzione definitiva ad un tema tanto complesso – frutto di oggettive ambiguità normative –, ci si può forse accontentare di fornire alcuni criteri sintomatici, per poi provare a chiarirne la portata con un esempio.

Verosimilmente occorrerà guardare alla preordinazione di un vero programma criminoso, alla sua durata e alla oggettiva indeterminatezza dei reati (anche o solo comprensivi dell'art. 452-*quaterdecies* c.p.) – requisiti dell'associazione per delinquere – rispetto a contingenti accordi tra più soggetti destinati a un numero magari elevato ma non illimitato *ab origine* di operazioni di gestione abusiva di rifiuti.

Esemplificando: Tizio realizzerà il delitto di traffico organizzato se individua una cava dismessa e crea una organizzazione anche rudimentale per riempirla con un certo numero di conferimenti abusivi di rifiuti contattando in via estemporanea alcuni produttori di rifiuti e alcuni trasportatori; fin da subito la struttura serve ad un progetto criminoso limitato nel tempo (il riempimento della cava) e non vi è un accordo preordinato e stabile con i vari soggetti della filiera (produttori e trasportatori); viceversa, risponderà di associazione per delinquere ambientalmente aggravata (art. 452-*octies* c.p.) Caio il quale, dopo uno studio di mercato (o dopo aver maturato esperienza nel settore), si accorda con taluni intermediari di rifiuti affinché reclutino conferitori di rifiuti, trasportatori e tecnici disposti stabilmente a formare codici CER falsi, formulari falsi e certificati di analisi mendaci, garantendo prezzi bassi di smaltimento e una elevata percentuale agli intermediari, accordandosi altresì con più gestori di discariche compiacenti per lo smaltimento abusivo, realizzando così una struttura preordinata da subito a durare nel tempo per un numero illimitato e non predeterminabile di operazioni illecite.

4.

Ingenti quantitativi, ingente imprecisione.

Il delitto di attività organizzate (al plurale!) per il traffico illecito di rifiuti presenta un'ulteriore peculiarità, strettamente connessa e coerente con l'elemento della organizzazione, la quale deve gestire *ingenti quantitativi* di rifiuti³⁶.

Tale formula quantitativa non numerica sembra ricalcata sulla analoga espressione ("*quantità ingenti*") utilizzata nel delitto di traffico di stupefacenti e in altre fattispecie³⁷.

Tuttavia, lì gli ingenti quantitativi costituiscono circostanza aggravante (art. 80, co. 2, D.P.R. n. 309/1990), qui elemento costitutivo di fattispecie, sicché il *vulnus* al principio di precisione appare nel caso di specie ancora più grave.

In materia di droga la circostanza è stata oggetto di una stupefacente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite³⁸, che ha incredibilmente quantificato ciò che il legislatore aveva lasciato vago: per le droghe leggere la giurisprudenza-fonte ha individuato le "quantità ingenti" in 2 chilogrammi di principio attivo, pari a circa 50 chilogrammi lordi di sostanza, attraverso un

³⁵ Un elemento differenziale può peraltro rinvenirsi in questo: il dolo dell'associato è rivolto alla commissione di futuri indeterminati reati (tra i quali anche ma non solo il traffico organizzato di rifiuti), scopo che potrebbero anche non realizzarsi, mentre il dolo del concorrente nel delitto previsto dall'art. 452-*quaterdecies* deve abbracciare singoli illeciti (di raccolta, trasporto, smaltimento ecc. abusivi) non meramente programmati, ma di necessaria realizzazione.

³⁶ Per una condivisibile critica a tale formula v. LO MONTE (2008), specie pp. 494 ss.

³⁷ Si vedano ad es. le aggravanti della "ingente quantità" di materiale pornografico ex artt. 600-*ter*, co. 5, c.p. e 600-*quater*, co. 2, c.p.

³⁸ Cass. pen. Sez. Unite, 30.1.2020, n. 14722, con nota di RUGA RIVA (2020), cui si rinvia anche per una critica al metodo utilizzato dalla Suprema Corte, che si sostituisce al legislatore attraverso l'impiego di un criterio in sé ragionevole, e funzionale a fornire maggiore precisione, ma del tutto discrezionale e prerogativa del potere legislativo. Osserva un po' provocatoriamente come la fattispecie di traffico organizzato di rifiuti sia più rispettosa del principio di precisione rispetto ai nuovi ecodelitti, parimenti contenuti nel titolo VI-*bis* del c.p., BERNASCONI (2022). Nello stesso senso, in riferimento alla fattispecie di lieve entità (art. 73, co. 5 DPR n. 309/1990), v. Cass. sez. VI, 25.11.2022, n. 45061, Restivo, con nota di DE BLASIS (2023); sulla vicenda v. le condivisibili osservazioni critiche di PENCO (2023).

calcolo i cui fattori sono rappresentati da un dato normativo (i valori-soglia indicati in apposite tabelle) e da un dato statistico-esperienziale, pomposamente autodenominato “moltiplicatore empirico”, pari a 2.000, ricavato da un campione di procedimenti giunti in un certo anno in discussione in Cassazione, nei quali si dibatteva della aggravante delle ingenti quantità.

L'impatto di tale interpretazione è stato solo parzialmente attutito dalla precisazione, operata dalla medesima pronuncia, circa il carattere non automatico dei valori soglia nella applicazione della circostanza aggravante, nel senso che la soglia giurisprudenzialmente fissata vale solo in negativo, potendo comunque il giudice ritenerla non applicabile, pur in caso di suo superamento, a seconda delle concrete circostanze di fatto del singolo giudizio.

Nella nostra materia non si è (ancora?) osato tanto, ed anzi la Corte costituzionale³⁹ e la Cassazione⁴⁰ hanno ritenuto rispettivamente inammissibile e manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale.

Probabilmente manca nel delitto in esame il valore soglia presente invece nella legislazione antidroga per i singoli stupefacenti, e dunque il primo *step* per sviluppare il – discutibile – metodo di riempimento del dato normativo vago.

In giurisprudenza⁴¹ ci si limita a precisare che il quantitativo ingente va rapportato non alle singole operazioni di gestione abusiva isolatamente considerate, bensì al totale rappresentato dalla somma delle varie operazioni.

De jure condendo sarebbe auspicabile che il legislatore intervenisse, quantificando gli ingenti quantitativi, magari differenziando tra rifiuti pericolosi e non pericolosi: non è tollerabile, al metro del principio di precisione, che un elemento costitutivo del tipo sia tanto vago, con conseguente disomogeneità applicativa e, in fondo, lesione del principio di uguaglianza.

5.

Conclusioni.

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è fattispecie ibrida: richiama l'elemento della organizzazione ma non è strutturato come fattispecie associativa.

È formalmente un reato comune, come insiste a dire la giurisprudenza, ma nella sostanza può essere commesso solo da chi organizza continuativamente persone e mezzi (imprenditore), riuscendo così a gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, come inutilmente sottolinea la dottrina (cfr. *supra*, 2).

È reato contro l'ambiente pur contemplando un inusuale dolo di ingiusto profitto, tipico dei reati contro il patrimonio.

Fosse un animale, sarebbe un unicorno, o un irrocervo.

Sul piano teorico e sul piano pratico si è cercato di dare una risposta alle due questioni più rilevanti: la individuazione di criteri distintivi capaci di differenziare il traffico organizzato di rifiuti dal concorso di persone nella contravvenzione di gestione abusiva di rifiuti, da un lato, e dall'associazione per delinquere, dall'altro.

Al successo legislativo del delitto in commento – introdotto nel 2001 nel corpo del c.d. Decreto Ronchi sui rifiuti, confluito nel c.d. Testo Unico ambientale nel 2006 e dal 2018 assunto all'onore del codice penale in ossequio alla riserva di codice – e giurisprudenziale⁴² non sembra corrispondere una completa “digestione” da parte della dottrina, più perplessa che affascinata dalle peculiarità di un “tipo” che rimane enigmatico e non inquadrabile nelle categorie concettuali “classiche”.

Bibliografia

ALEO, Salvatore (2023): “Delitti associativi, concorso esterno, epistemologia della complessità e teoria dell'organizzazione”, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1, pp. 23-75

³⁹ Corte cost., ord. 271/2016, per impossibilità di valutarne la rilevanza nel caso concreto.

⁴⁰ Cass. sez. III, 20.11.2007, n. 358, CED 238558; già prima Cass. Sez. III 16.12.2003, n. 47918, Rosafo.

⁴¹ Cass. sez. III, 25.10.2019, n. 48036, CED 277352; Cass. sez. III, 15.11.2005, CED 234009.

⁴² Cfr. *supra*, par. 1 e nota 5.

AMARELLI, Giuseppe (2021): *sub art. 452-octies*, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (diretto da), *Codice penale commentato*, III (Milano, Ipsoa)

BARAZZETTA, Aurelio (2021): *sub art. 416*, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (diretto da), *Codice penale commentato*, II (Milano, Ipsoa)

BELLACOSA, Maurizio (2019): “Il contrasto in Europa al traffico illecito di rifiuti pericolosi”, *Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale*, 4, pp. 176-198

BERNASCONI, Costanza e GUERRA, Mariaem Manuela (2007): *sub art. 260*, d.lgs. 152/2006, in GIUNTA, Fausto (a cura di), *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali* (Padova, Cedam), pp. 415-436

BERNASCONI, Costanza (2022): “Gli ecodelitti” in GIUNTA, Fausto (a cura di), *Sussidiario di diritto penale. Parte speciale* (reperibile su *discrimen.it*), pp. 148-153

CORNACCHIA, Luigi (2021): *Responsabilità penale negli organi collegiali. Il reato funzionalmente plurisoggettivo*, (Torino, Giappichelli)

COSTANTINO, Paolo (2009): “La giurisprudenza della Cassazione ritorna sul traffico illecito di rifiuti. Nuovi chiarimenti o nuovi dubbi?”, *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 1, II, pp. 47-49

DE BLASIS, Silvia (2023): “Un'indagine empirica per tassativizzare il fatto di lieve entità negli stupefacenti”, in *Giurisprudenza italiana*, 4, pp. 912-916

DE SANTIS, Giovanni (2008): “Il delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” nel quadro della annunciata riforma dello statuto penale dell'ambiente”, *Responsabilità civile e previdenza*, 4, pp. 756-784

FRANCO, Andrea (2020): “La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico transfrontaliero abusivo di rifiuti”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente*, 1, pp. 82-101

FIMIANI, Pasquale (2022): *La tutela penale dell'ambiente. I reati e le sanzioni. Il sistema delle responsabilità. Le indagini, il processo e la difesa* (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre)

GALANTI, Alberto (2018): “Il traffico illecito di rifiuti. Il punto sulla giurisprudenza di legittimità”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 12, pp. 31-54

GALANTI, Alberto (2021): *I delitti contro l'ambiente. Analisi normativa e prassi giurisprudenziali* (Pisa, Pacini)

GALANTI, Alberto (2022): “Prescrizione e improcedibilità del delitto di attività organizzata per il traffico di rifiuti”, *Cassazione penale*, 4, pp. 1660-1671

GULLO, Antonio (2005): *Il reato proprio: dai problemi “tradizionali” alle nuove dinamiche d'impresa* (Milano, Giuffrè)

LEONI, Manuela e VITALE, Angelo Gabriele (2014): “Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.260 d.lgs. 152/2006) e rapporti con l'associazione a delinquere”, *Amministrativamente*, 11-12, p. 1

LO MONTE, Elio (2008): “La locuzione “ingenti quantitativi” (art.53 bis, d.lgs n. 22/97, ora art. 260, d.lgs n. 152/06) al vaglio della giurisprudenza: dall'indeterminatezza normativa alle tautologie interpretative”, *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 7-8, pp. 492-496

LOSENGO, Roberto (2020): “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e diritto vivente: ancora attuale e ragionevole la collocazione tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p.?” , *Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente*, 4, pp. 1-14

MONFERINI, Giulio (2020): “I reati associativi finalizzati alla commissione di delitti ambientali e le aggravanti applicabili alla associazione”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’ambiente*, 4, pp. 42-68

MONFERINI, Giulio (2023): “Il dolo nei reati di criminalità organizzata ambientale. La coscienza dell’illiceità del programma associativo e la coscienza dell’abusività nell’attività organizzata per il traffico di rifiuti: gli obblighi non scritti dell’atto autorizzativo e l’ignoranza inescusabile”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’ambiente*, 2, pp. 81-118

ONORE, Anna (2022): “Ambiente e dinamiche delittuose. Traffico illecito di rifiuti e fattispecie associative”, *archiviopenale.it*, 2, 20.5.2022

PALMISANO, Marta (2018): “Il traffico illecito di rifiuti nel Mediterraneo: fenomenologie e strumenti di contrasto”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 1, pp. 93-110

PALMISANO, Marta (2022): “Il reato di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” nell’applicazione giurisprudenziale”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’ambiente*, 3, pp. 23-53

PENCO, Emanuele (2023): “Soglie giurisprudenziali” e fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, tra interpretazione tassativizzante e derivate nomopoietiche”, *Sistema penale*, 24.10.2023

PRATI, Luca (2001): “Il nuovo reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: una norma problematica”, *Ambiente*, 7, p. 625

RAFFAELE, Simona (2022): “Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: riflessioni su *tempus e locus commissi delicti*”, *Giurisprudenza italiana*, 2, pp. 444-451

RAMACCI, Luca (2016): “Il “nuovo” art. 260 del D.Lgs. n.152/2006, vecchie e nuove questioni”, *Ambiente & sviluppo*, 3, pp. 167-179

RAMACCI, Luca (2021): “Questioni processuali relative al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* cod. pen.)”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell’ambiente*, 4, pp. 1-35

RISICATO, Lucia (2001): *Combinazione e interferenza di forme di manifestazione del reato. Contributo ad una teoria delle clausole generali di incriminazione suppletiva* (Milano, Giuffrè)

RUGA RIVA, Carlo (2020): “Le Sezioni Unite sull’ingente quantitativo di stupefacenti: dal giudice bocca della legge al giudice ventriloquo della legge”, *Giurisprudenza italiana*, 8-9, pp. 2013-2017

RUGA RIVA, Carlo (2021a): *Diritto penale dell’ambiente* (Torino, Giappichelli)

RUGA RIVA, Carlo (2021b): *sub art. 306*, in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (diretto da), *Codice penale commentato*, II (Milano, Ipsoa)

TARZIA, Martina (2013): “Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti”, *Legislazione penale*, 2, pp. 369-396

PAONE, Vincenzo (2022): nota a Cass. sez. III, 15.9.2021, n. 42631, *Foro italiano*, 1, II, pp. 7-11

VENTURI, Filippo (2020): “La Corte di Cassazione torna sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: la dilatazione dello spettro punitivo di una fattispecie sovrabbondante di requisiti selettivi”, *Cassazione penale*, 3, pp. 1128-1141

VERGINE, Alberta Leonarda (2001): “Sul delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti”, *lexambiente.it.*, 30.11.2001

VITA, Angelo (2011): “Delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”: elementi costitutivi”, *Rivista penale*, 5, pp. 475-489



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>